

IV DIRETTIVA IN ATTESA DI ISTRUZIONI

Regime transitorio ancora senza bussola

Entrato in vigore il 4 luglio, in recepimento della IV Direttiva europea antiriciclaggio, il dlgs 25 maggio 2017 n. 90, ha introdotto delle novità rilevanti e alcune richiedono provvedimenti attuativi. Come comportarsi nelle more della loro emanazione? L'art. 9 del dlgs 90/2017 cerca di risolvere la questione stabilendo che fino al 31 marzo 2018 continuano a trovare applicazione le disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza. La norma stabilisce altresì che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del dlgs 90/2017 (i) le Autorità di vigilanza di settore adottino disposizioni attuative concernenti l'individuazione dei requisiti al ricorrere dei quali i soggetti obbligati vigilati devono adottare specifici presidi, controlli e procedure per la valutazione e gestione del rischio, per l'introduzione di una funzione antiriciclaggio con relativo presidente, nonché la previsione di una funzione di revisione indipendente; (ii) il Mef emani un decreto concernente il c.d. «registro dei titolari effettivi»; (iii) i concessionari adottino adeguamenti tecnologici dei processi necessari per dare attuazione alle disposizioni concernenti i prestatori di servizi da gioco; (iv) il Mef emani un decreto concernente le modalità tecniche per l'alimentazione e consultazione del Registro dei soggetti convenzionati, agenti di prestatori di servizi di pagamento e Imel. Sono, invece, immediatamente abrogati gli allegati tecnici a norme contenute nel dlgs 231/2007 ante riforma. Non mancano però dubbi e problemi. Innanzitutto i soggetti obbligati non possono limitarsi ad attendere il 31 marzo 2018, come se fino a tale data nulla cambi. Inoltre, occorre considerare, ad esempio, che le uniche disposizioni che continuano a trovare applicazione sono quelle emanate dalle Autorità di vigilanza di settore. Tutti i destinatari diversi dai soggetti vigilati – si pensi in particolare ai professionisti (commercialisti, avvocati, notai) – sono tenuti all'immediato rispetto della maggior parte dei nuovi obblighi, in primis le modalità di svolgimento della adeguata verifica, con il nuovo e più ristretto perimetro della adeguata verifica semplificata.

Sabrina Galmarini,
partner La Scala studio legale

— © Riproduzione riservata — ■



Peso: 17%